

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2010

1. Ricorso Sig. NICOLA FERRARA

(Amministratore dal 29.6.2007 al 15.10.2007 e Amministratore Unico dal 15.10.2007 al 1.9.2008 della Soc. U.S. Massese 1919)

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 4 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., (nota n. 5242/358pf09-10/SP/ma del 01.03.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)

ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Nicola Ferrara in 2 anni.

2. Ricorso Presidente Federale ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S.

avverso l'incongruità della sanzione della squalifica fino al 31.03.2011 inflitta al calciatore Coroneo Gianni seguito gara ASD Odas/USD Gravis del 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pordenone – Com. Uff. n. 34 del 7.4.2010)

ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Coroneo Gianni in 3 anni

3. Ricorso U.S. PISTOIESE 1921

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 5.000,00;
- della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nel prossimo Campionato

inflitte alla reclamante seguito gara Pistoiese 1921/Mosciano del 30.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo della L.N.D. – Com. Uff. n. 171 del 1.6.2010)

ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta all'U.S. PISTOIESE 1921 commutando la penalizzazione di 3 punti in classifica nella squalifica del campo per 5 giornate. Conferma nel resto.